

Polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di RC Professionale per Colpa Grave

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA GRAVE DIPENDENTI PUBBLICI - PROFESSIONI NON SANITARIE"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale per colpa grave del dipendente pubblico – professioni non sanitarie.

Responsabilità Civile Professionale



Che cosa è assicurato?

RC Professionale per Colpa grave

La copertura tiene indenne l'assicurato di quanto in via di rivalsa debba pagare alla Pubblica Amministrazione, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all'esercizio delle sue funzioni o della carica ricoperta ed assicurata comprese le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa e/o da responsabilità amministrativa/contabile.

La garanzia prevista s'intende operante per il caso di colpa grave dell'Assicurato, comunque con esclusione del dolo; pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di sentenze definitive della Corte dei Conti, nonché di qualunque Organo di Giustizia civile ed amministrativa dello Stato.

Sono sempre comprese:

- ✓ Le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ✓ Le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del Personale;
- ✓ Le Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ✓ Le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Regolamento UE n. 679/2016 violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni, che sensibili.

La copertura assicurativa è prestata con una retroattività tre anni (elevabile a cinque anni) dalla data di decorrenza della polizza.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.

L'assicurazione è prestata fino al concorrenza del massimale indicato in polizza, che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende le richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato a termini di polizza derivanti da danni:

- ✗ Conseguenti a responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente;
- ✗ Da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- ✗ Cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita, locazione o comodato dopo la consegna a terzi;
- ✗ Da trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ✗ Conseguenti a responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica e veterinaria;
- ✗ Conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- ✗ Conseguenti a responsabilità ad esso imputabile per fatto altrui, nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati;
- ✗ Conseguenti ad attività svolta dall'Assicurato in conseguenza di nomine politiche o assunte per effetto di qualsiasi forma di mandato elettorale, ed in qualità di Assessore di Enti territoriali;
- ✗ Conseguenti ad attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione, collegi sindacali, collegi dei revisori, organismi di vigilanza;
- ✗ Connessi all'appartenenza ad Amministrazioni o Corpi militari o anche smilitarizzati o comunque connessi con funzioni di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia tributaria o protezione civile;
- ✗ Atti od omissioni da parte dell'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- ✗ Azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- ✗ Multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che siano inflitte contro la Pubblica Amministrazione a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- ✗ Derivanti da qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti;
- ✗ Verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di terrorismo;
- ✗ Di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
- ✗ Per danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Tutela Legale



Che cosa è assicurato?

La Società assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti dell'Assicurato, qualora debba sostenere:

- ✓ un procedimento per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile e giudizio di conto, per colpa grave nei confronti dell'Assicurato;
- ✓ un procedimento penale per delitto o contravvenzione di natura colposa.

Sono comprese le spese:

- ✓ per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- ✓ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- ✓ di giustizia;
- ✓ processuali nel procedimento penale ex art.535 c.p.;
- ✓ per la registrazione degli atti giudiziari;
- ✓ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.



Che cosa non è assicurato?

Sono escluse dalla garanzia le spese relative a:

- ✗ fatti conseguenti a disastro ecologico, atomico, radioattivo, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- ✗ il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere;
- ✗ controversie materia fiscale/tributaria, salvo diano luogo a un procedimento per l'accertamento di eventuale responsabilità amministrativa;
- ✗ procedimenti di diritto civile di qualsiasi genere;
- ✗ fatti dolosi dell'Assicurato;
- ✗ procedimenti che si concludano con sentenza definitiva di archiviazione per mancanza di danno o con sentenza diversa da condanna per colpa grave.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre per errori posti in essere in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro 15 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento, semestrale o mensile (tramite SDD) senza maggiorazione del premio, o quadrimestrale con una maggiorazione del premio del 4%, o trimestrale con una maggiorazione del 5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali/quadrimestrali/trimestrali/mensili pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza, ha effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione. L'assicurazione cessa alla scadenza contrattualmente stabilita senza necessità di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere anche dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo comunicandolo con lettera raccomandata spedita entro il suddetto termine all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla società.

Assicurazione per la copertura dei rischi di RC Professionale per Colpa Grave

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "RC Colpa Grave Dipendenti pubblici – Professioni non sanitarie"

Edizione: 25.05.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

Responsabilità Civile Professionale



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con aumento di premio.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono presenti limiti di copertura.

Tutela Legale



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzioni di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con aumento di premio.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia vale per gli eventi che abbiano avuto origine durante il periodo di validità del contratto di assicurazione, e che siano stati denunciati entro il termine di due anni dalla cessazione del contratto stesso



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri

Gestione da parte di altre imprese: Per la Sezione Tutela Legale si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a DAS – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., i cui recapiti e riferimenti telefonici sono indicati nella predetta Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento

Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

Generali Italia S.p.A., in conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso

In caso di recesso per sinistro effettuato da parte di Generali Italia, il Contraente ha diritto, al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il target di clientela è rappresentato dai dipendenti amministrativi e tecnici della Pubblica Amministrazione (Dirigente/Quadro, Impiegato) che non appartengano ad Amministrazioni connesse con funzioni di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia tributaria o protezione civile (ad esempio i Corpi Militari).



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 18,30% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

All'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuta dal Ministero della Giustizia.

Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la garanzia responsabilità Civile non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie fra le parti.

Per la garanzia Tutela Legale in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS dovrà essere effettuata con lettera raccomandata indirizzata a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Fax (045) 8351025 - posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.